

Il BIM nel nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)

► di Giampiero Brioni

MRICS – BIM Advisory Group RICS

L'articolo tratta alcuni aspetti chiave per il controllo della qualità del nuovo Codice dei Contratti (attenzione non solo Appalti) Pubblici che ha suscitato tanto interesse tra gli operatori delle costruzioni. Il contributo proviene dall'Italian chapter della RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) in particolare dal suo Bim (Building information modelling) advisory group.

Presentazione

La maggior novità del codice dei contratti è il ruolo a tutto campo che viene attribuito all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). È davvero preoccupante che la moralità del settore delle costruzioni sia scesa così in basso (in particolare nella percezione del legislatore) da abdicare a un controllo amministrativo a favore di uno giudiziario. Tant'è: ma questo traslare i poteri dall'amministrativo al giuridico dovrebbe essere una garanzia di accelerazione (e "blindatura") delle decisioni di cui si sente estremamente il bisogno a fronte di paralisi e rinvii economicamente insopportabili. Tra gli aspetti più innovativi vi è il riferimento del Codice al "modello di informazione dell'edificio" (traduzione italiana di BIM). Vi si fa riferimento anche come modellazione elettronica per l'edilizia e le infrastrutture: nuovo strumento utile anche alla valutazione della qualificazione delle stazioni appaltanti. Era ora! Che i committenti fossero messi sullo stesso piano, in tema di operare in qualità, degli altri operatori (progettisti, costruttori, produttori,...). Un altro aspetto chiave è come valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa (che tiene conto, alla voce costo, anche di quello globale, esteso al ciclo di vita) Si tratta di quello che gli anglosassoni chiamano "value for money" ed è alla base di tutti i rapporti contrattuali in cui l'offerta si impegna a non limitarsi alla mera esecuzione di quanto indicato nel progetto ma si pone in termini "proattivi" (nell'interesse, ovviamente, della domanda). Infine il tema della sostenibilità ambientale è promettente


sempre quale elemento di valutazione di offerte in cui la qualità prevale sul prezzo.

Aldo Norsa, professore ordinario di Tecnologia dell'Architettura, Università Iuav di Venezia

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50: alcune considerazioni

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs.18 aprile 2016, n.50) ha preso vita dopo un lungo periodo di travaglio, nel corso del quale sono emerse tutte le criticità dovute al precedente Codice dei Contratti entrato in vigore ormai dieci anni or sono (d.lgs.163/2006 c.d. Codice De Lise).

L'iter del nuovo codice è giunto al termine con un giorno di ritardo sulla scadenza dei termini previsti dalle direttive Ue. Il testo definitivo del decreto legislativo 50/2016 è stato infatti pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* martedì 19 aprile ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, dopo essere stato



approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il venerdì precedente.

Si tratta, come recita il titolo del Decreto Legislativo, dell'attuazione delle direttive comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che regolano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La principale novità consiste nella abrogazione parziale e differita del regolamento n. 207/2010 contenente le modalità di attuazione del vecchio Codice, rispondendo così positivamente alle osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità di approccio nell'annullare la norma sorpassata man mano che si approva quella nuova. Pertanto mentre il vecchio codice (e le sue successive modifiche dal 2006 a oggi) è stato abrogato con effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione della nuova norma in *Gazzetta Ufficiale*, il suo Regolamento rimarrà in vigore per un tempo non sempre definito. In linea di principio il limite è indicato in 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ma leggendo il testo del nuovo Codice, agli articoli 216 (entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (abrogazioni) si osserva che, in base a rimandi a decreti attuativi futuri, alcune disposizioni del vecchio regolamento 207/2010 saranno abrogate via via che saranno adottati i nuovi testi di attuazione, che dovranno contenere quindi anche i riferimenti alle disposizioni che sostituiranno. Le parti del regolamento ancora vigenti sono quelle inerenti il settore dei lavori pubblici e i lavori sul patrimonio culturale, in particolare:

- la figura del Responsabile del procedimento;
- la progettazione e verifica dei progetti, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto dei lavori;
- il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori dei lavori e le società di ingegneria e la vigilanza sugli stessi;
- la contabilità e il collaudo dei lavori.

Il nuovo Codice, dunque, è da ritenersi una disciplina auto-applicativa, a cui seguirà l'emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Dette linee guida, quali strumenti di cosiddetta "soft law", contribuiranno, almeno nelle intenzioni, ad assicurare trasparenza, omogeneità, spe-

ditezza e criteri unitari nello svolgimento delle procedure.

Indiscussa protagonista della nuova norma è l'ANAC, alla quale vengono attribuiti poteri su tutto il sistema di affidamento dei contratti pubblici con il chiaro intento di contrastare il più efficacemente possibile i fenomeni corruttivi.

Dalla lettura dell'articolato del nuovo codice emergono le novità che qui di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, vengono richiamate per consentire al lettore di disporre di una prima panoramica sulla nuova norma.

Building Information Modelling (BIM)

Una delle problematiche maggiormente discusse nell'ultima fase dell'elaborazione del testo di Legge è quella relativa al BIM. BIM è l'acronimo dell'espressione anglosassone *Building Information Modelling* che può essere, in via approssimata, tradotta in Italiano come "modello di informazione di un edificio". Volendo provare a dare una definizione del nuovo strumento, potremmo definire il BIM come una rappresentazione virtuale grafica delle caratteristiche geometriche, fisiche e funzionali della collezione di oggetti di una costruzione che risulti anche riutilizzabile e condivisibile durante le fasi del progetto e della gestione operativa. Il Codice stabilisce che "le stazioni appaltanti possono richiedere ... l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" (art. 23, comma 1 lettera h e comma 13). Entro il 31 luglio 2016 il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (MIT) stabilirà tempi e metodi per l'adozione obbligatoria del BIM da parte delle stazioni appaltanti.

L'uso di questo nuovo strumento riveste particolare rilievo anche nel processo di valutazione della qualificazione delle stazioni appaltanti (art.38).

Concorsi di progettazione e di idee

Ai concorsi di progettazione ⁽¹⁾ e ai concorsi di idee ⁽²⁾ è stato attribuita dal nuovo Codice un'importanza particolare. L'intento, secondo un approccio *problem solving*, è quello di valorizzare la fase progettuale e la qualità architettonica attraverso l'uso del concorso. Significativo è inoltre il rilievo attribuito ai giovani, per i quali è prevista una presenza obbligatoria nei raggruppamenti di professionisti e ai quali è riservato almeno il 50% dei rimborsi spese.

Il dibattito sul *Building Information Modelling* (BIM) e la sua applicazione nel contesto normativo italiano ha avuto un'indubbia accelerazione nel corso del 2016. Durante un convegno, dal titolo "La transizione digitale in Europa per il settore delle costruzioni – Gli effetti delle strategie e dei mandati governativi sul settore delle costruzioni", che si è tenuto presso la Camera dei Deputati il 18 febbraio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha sottolineato l'intenzione del Governo italiano di introdurre rapidamente l'obbligatorietà del BIM per gli appalti pubblici.

Il Codice degli Appalti, tuttavia, nella stesura definitiva approvata a fine aprile prevede un'introduzione graduale, dando facoltà alle stazioni appaltanti di richiedere l'utilizzo di "Metodi e Strumenti Elettronici Specifici" come elemento premiante per gli appalti sopra soglia comunitaria. Contemporaneamente, il decreto istituisce una Commissione che, insediata a fine luglio e presieduta dal Provveditore alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Ing. Pietro Baraton, dovrà definire le modalità e i tempi della progressiva introduzione del BIM.

La gradualità di applicazione è stata in realtà auspicata anche dalle associazioni di categoria, tanto che sia ANCE che OICE, ascoltate separatamente presso il Ministero in settembre, ne hanno ribadito l'importanza raccomandando, inoltre, un monitoraggio delle stazioni appaltanti che stanno già applicando volontariamente l'ICT nei bandi. L'emergere spontaneo, durante tutto il 2016, di bandi per appalti pubblici in cui si richiede in varie forme l'applicazione del metodo BIM, ha messo in evidenza, infatti, un'esigenza di omogeneizzazione a cui la Commissione e il Governo sono chiamati a dare risposta. Auspichiamo che, in questo, si tenga conto delle indicazioni provenienti dal grande sforzo di normazione che a livello nazionale e internazionale è stato avviato negli ultimi anni.

Vale la pena riassumere qui, a grandi linee, lo scenario.

A livello internazionale c'è il lavoro dell'International Organization for Standardization (ISO) sulla norma ISO TC/59 che ha un impianto normativo molto influenzato dalla norma PAS 1192-2/3 del Regno Unito, dove nell'aprile 2016, dopo un lavoro preparatorio iniziato oltre tre anni fa, si è giunti all'entrata in vigore di un mandato governativo che prevede, per gli appalti pubblici, l'obbligatorietà del raggiungimento di un primo livello di applicazione del metodo BIM (BIM level 2), mentre contemporaneamente i documenti di pianificazione strategica "Digital Build Britain" e "Construction 2025" fissano gli obiettivi per il raggiungimento della piena maturità (BIM Level 3). L'impostazione della norma ISO, a sua volta, sta influenzando in modo rilevante il lavoro del Comité Européen de Normalisation (CEN) sulla norma CEN TC 442, anche in forza dell'accordo di non duplicazione sottoscritto a Vienna nel 1991 fra ISO e CEN. Pertanto alcuni standard ISO saranno rapidamente adottati dal CEN, come ad esempio la ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) sull'intercambio di informazioni fra piattaforme software diverse, la ISO 29481-1/2 Building Information Modelling (BIM), sulla definizione del manuale per la fornitura delle informazioni, la ISO 12006-3 Building Construction, sull'organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione e la ISO 19650-1/2 sull'internazionalizzazione dei processi durante le fasi di costruzione e messa in servizio. Com'è noto, Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN (fra cui ovviamente l'Italia).

Parallelamente, a livello nazionale, l'Ente Italiano di Normazione (UNI) ha di recente avviato la fase di inchiesta pubblica preliminare sulla Norma UNI 11337 "Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costru-

zioni" che è una riscrittura della norma originaria UNI 11337/2009, e affronta nello specifico:

Parte 1 – Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;
Parte 2 – Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi;
Parte 3 – Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione;
Parte 4 – Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti;
Parte 5 – Flussi informativi nei processi digitalizzati;
Parte 6 – Esempificazione di capitolato informativo;
Parte 7 – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi;
Parte 8 – Organizzazione delle figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi;

Le prime parti della norma saranno pubblicate già da gennaio 2017 mentre tutta la norma sarà completata entro dicembre 2017.

La Commissione dell'Ingegnere Pietro Baraton ha incontrato, inoltre, i rappresentanti dell'EU BIM Group, un ente non giuridico fondato dalla Commissione Europea per fornire linee guida ai governi nazionali, per un approccio omogeneo all'implementazione del BIM nelle gare d'appalto. Secondo la Commissione Europea il settore delle costruzioni ha un livello di digitalizzazione più basso degli altri settori industriali e questo determina una minore produttività. Gli obiettivi che l'UE si propone di raggiungere, tramite l'adozione obbligatoria del processo BIM per tutti gli appalti pubblici, sono: ridurre il costo di costruzione delle opere pubbliche del 33%, ridurre i tempi di consegna del 50% e ridurre l'emissione di gas serra, legate alle costruzioni, del 50%.

Umberto Alesi MRICS – BIM Advisory Group RICS

Offerta economicamente più vantaggiosa e costo del ciclo di vita

Tra gli aspetti più rilevanti del nuovo Codice abbiamo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ⁽³⁾ quale criterio principale di aggiudicazione. Il criterio del massimo ribasso potrà essere ancora utilizzato per le ga-

re di lavori aventi un importo a base d'asta non superiore a un milione di euro. Tanto viene stabilito all'art. 95 comma 2 dove si prescrive che "... fatte salve le disposizioni legislative, regolamenti o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltan-

ti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita...". La volontà del legislatore di privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa traduce la volontà di contrastare con efficacia il malcostume, abbastanza diffuso, che vede la partecipazione alle gare d'appalto in assenza di un reale studio da parte del concorrente della documentazione e delle condizioni generali di gara.

Il nuovo Codice lascia all'art. 96 il compito di descrivere il significato di costo del ciclo di vita affermando che "...i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti quali:
 - i. costi relativi all'acquisizione;
 - ii. costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
 - iii. costi di manutenzione;
 - iv. costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Essi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici".



L'art. 96 segna, a nostro modo di vedere, un cambio di scenario di grande significato. Il riferirsi, nei fatti, al *Life Cycle Costing* (LCC) ⁽⁴⁾ significa passare da una logica rivolta al minor prezzo di acquisto o di realizzazione (con tutto ciò che ne consegue in termini di spese di gestione e di tempi di obsolescenza) a un approccio più attento alle scelte tecniche e tecnologiche del progetto (con tutte le conseguenti ricadute positive in relazione ai costi di manutenzione, gestione e dismissione).

Di grande significato è, inoltre, il riferimento alle problematiche ambientali correlate all'ambiente costruito che, unitamente all'attenzione per le istanze sociali oggetto dell'art. 22 (di cui si dirà nel prosieguo della trattazione) colloca il nuovo Codice in uno scenario teorico ideale che ha come punto di riferimento il *Life Cycle Sustainability Assessment* (LCSA).

Tripartizione del progetto

In ordine all'attività di progettazione, di grande rilevanza è la scomparsa del progetto preliminare, sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'art. 23 del nuovo Codice recita che "...la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo".

Mentre il progetto definitivo ed esecutivo mantengono, in buona sostanza, le caratteristiche che la normativa previgente aveva disposto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di nuova introduzione incorpora quanto previsto dallo studio di fattibilità e dal progetto preliminare previsti dal d.P.R. 207/2010.

Dibattito pubblico

Per le grandi opere infrastrutturali, con un forte impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto territoriale, l'art. 22 del nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti facciano obbligatoriamente ricorso alla procedura del dibattito pubblico, mettendo *on line* il progetto, i risultati della consultazione e dei dibattiti. Questi ultimi saranno considerati nell'ambito della predisposizione del progetto definitivo, unitamente alle osservazioni raccolte e discusse in sede di conferenza dei servizi.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l'intento di razionalizzare l'operato degli enti banditori, il nuovo Codice stabilisce che l'operatività delle stazioni appaltanti sarà proporzionale alla lo-

Il Nuovo Codice dei Contratti regola ed estende l'obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di acquistare beni e servizi che hanno come caratteristica fondamentale la precisa conoscenza dell'impronta ambientale ed energetica prodotta durante l'intero ciclo di vita in termini di sostenibilità e di impatto ambientale. Tramite l'emanazione del Nuovo Codice infatti, le Stazioni Appaltanti sono obbligate e stimolate a utilizzare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) all'interno delle procedure di acquisto relative a beni, prodotti e/o servizi; il legislatore ha infatti, esteso l'ambito di applicazione e di obbligatorietà dell'utilizzo di tali impostazione in percentuali maggiori rispetto a quanto indicato nei provvedimenti di legge emanati a partire dal 2003.

Il tema del Green Public Procurement (GPP), ossia degli Acquisti Verdi nelle procedure di gara, viene infatti definito e introdotto nel 2003 dalla Commissione Europea con l'obiettivo di incoraggiare i soggetti pubblici ad effettuare politiche di razionalizzazione dei consumi di beni e servizi acquistati. Il nostro legislatore ha reso operativa l'indicazione della Commissione Europea nel 2006, introducendo i concetti principali all'interno della legge Finanziaria e l'organo legislativo competente, ossia il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha definito e adottato il "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)". Le finalità e gli obiettivi inclusi in tale disposizione sono stati formulati sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- riduzione delle emissioni inquinanti;
- riduzione dei rischi ambientali.

Altra innovazione considerevole che viene introdotta riguarda gli aspetti relativi al ciclo di vita di ogni prodotto e/o servizio; la durata temporale considerata non si limita al periodo di effettivo utilizzo, ma estende la valutazione di sostenibilità ambientale all'intero ciclo di vita ossia a partire dalle materie prime utilizzate e consumate per la sua realizzazione sino ad arrivare a quanto necessario in termini di smaltimento del rifiuto finale successivo al suo impiego; tale approccio consente quindi la valutazione reale dell'effettivo impatto ambientale che ogni acquisto implica in una logica di considerazione estesa e correlata all'effettiva impronta ambientale prodotta. Si tratta quindi di un approccio qualificante che implica ed incoraggia la ricerca e la scelta di prodotti e di soluzioni tecniche che possano garantire la miglio-

re sostenibilità e la qualità ambientale delle scelte relative alle forniture. Lo strumento operativo che viene individuato dal legislatore ed utilizzato per sostenere la valutazione consiste nei già citati CAM ossia determina le caratteristiche che ogni categoria merceologica deve possedere per poter essere considerata nei bandi di acquisto e quindi per essere utilizzata compatibilmente con quanto stabilito dalla Commissione Europea; i CAM rappresentano pertanto la classificazione dei parametri che ogni tipologia di bene dovranno possedere per poter essere utilizzati. Infatti il piano d'Azione italiano definisce le tipologie di prodotti e servizi interessati dal provvedimento legislativo e gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere; le categorie merceologiche maggiormente utilizzate nel settore delle costruzioni e dell'immobiliare riguardano sostanzialmente le forniture di beni relativi ai prodotti da costruzione, l'illuminazione ed il riscaldamento, la manutenzione delle strade e del verde pubblico sino ad arrivare agli arredi ed al materiale per l'igiene quale detersivi e prodotti per le pulizie di ambienti e persone.

Il nuovo codice infatti ha riorganizzato le categorie merceologiche uniformandole rispetto alle indicazioni delle prime emissioni legislative che, attraverso l'emanazione di ben diciassette decreti formulati dal Ministero dell'Ambiente, ponevano poca chiarezza nell'interpretazione certa e nell'applicazione concreta dei CAM; infatti sono state assimilate alcune categorie come, ad esempio i serramenti esterni sono stati incorporati nella categoria relativa all'Edilizia, regolato dal Decreto Legge del 24 dicembre 2015, G.U. n°16 del 21 Gennaio 2016, che riguarda i criteri per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Altra importante novità riguarda l'aggiornamento delle percentuali minime di applicazione di ogni categoria merceologica individuata in relazione al valore della base d'asta delle gare d'appalto, che sono state incrementate con differenti scadenze temporali a seconda della tipologia di acquisto. Infatti la percentuale si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di beni attraverso le quali si potrà conseguire la maggiore efficienza energetica quali:

- acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- attrezzature elettriche ed elettroniche

d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione, scanner, ecc.;

- servizi energetici per gli edifici, illuminazione e forza motrice, riscaldamento/raffrescamento di edifici;

- affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.

Per tutte le altre categorie di beni la legge prevede l'obbligatorietà di acquisto per almeno il 50% dell'importo negli affidamenti relativi a categorie merceologiche non strettamente connesse agli usi finali di energia. Inoltre il nuovo Codice Contratti ha disciplinato i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che le Amministrazioni devono indicare nel bando di gara i criteri premianti che intendono applicare, anche con specifico riferimento al "maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente". I criteri con i quali viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Tra questi possono rientrare:

- la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel Ue);
- il costo di utilizzazione e manutenzione avuto riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio;
- la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alle attività dell'azienda;
- l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto;
- il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- le condizioni di consegna.

Ad oggi quindi l'impianto legislativo di cui disponiamo consente l'effettiva diminuzione dell'impatto ambientale delle forniture e permette di qualificare maggiormente i soggetti che si doteranno di pratiche e consuetudini operative sempre più ecologiche e che consentano il minor impatto ambientale.

ro qualificazione, determinata in base all'effettiva efficienza e struttura organizzativa (numero di gare bandite nel triennio, presenza di dipendenti con particolari qualifiche e arricchiti da corsi di formazione e di aggiornamento, adozione di misure per la prevenzione della corruzione, adozione di piattaforme e tecnologie telematiche, ecc.).

Il nuovo Codice fissa il tetto di € 40.000,00 per i servizi e le forniture e di 150.000,00 per i lavori. Al di sopra di dette soglie per operare in autonomia le stazioni appaltanti dovranno farsi rilasciare una certificazione da parte di ANAC (commisurata alla complessità delle procedure da gestire) o fare riferimento a una "centrale di committenza" o a un'unione di Comuni (operante sempre come una centrale di committenza).

Dematerializzazione

Con l'intento di dare corso a un progressivo passaggio a processi interamente gestiti elettronicamente (con tutto quanto ne consegue in termini di riduzione degli oneri amministrativi), l'art. 44 del nuovo Codice prevede che entro un anno dalla entrata in vigore del Testo di Legge saranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Gli artt. 56-58, disciplinanti le aste e i cataloghi elettronici e le procedure da gestire tramite le piattaforme telematiche di negoziazione, prevedono espressamente il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione e l'obbligo di pubblicizzare tutte le fasi prodromiche e successive alla gara, e ciò in aggiunta alla pubblicità relativa agli avvisi e ai bandi di gara.

Sempre l'art. 58 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a procedure di gara totalmente affidate a sistemi telematici, senza con ciò alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto.

Sostenibilità ambientale

L'art. 34 del Testo di Legge esplicita l'attenzione riservata dal legislatore all'ambiente ed alla sostenibilità ambientale delle opere. In questo articolo si precisa che le stazioni appaltanti debbono dare il proprio contributo alla questione ambientale attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), riunisce professionisti qualificati che si adoperano per la promozione e adozione dei più elevati standard internazionalmente condivisi per lo sviluppo e la gestione di terreni, immobili, costruzioni e infrastrutture.

Il BIM Advisory Group di RICS in Italia, composto dai seguenti Membri RICS (MRICS): Umberto Alesi, Stefano Bellini, Giampiero Brioni, Carlo Vittorio Matildi e Massimiliano Pulice è un Team di professionisti con un comune interesse nello studio e adozione di strumenti e tecnologie BIM, di metodologie innovative e processi gestionali applicati al settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell'immobiliare, con particolare attenzione alle fasi operative/gestionali e all'interfaccia con i metodi tradizionali.

Per maggiori informazioni: www.rics.org/italia

della tutela del territorio e del mare.

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto vengono considerati anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si deve ritenere, pertanto, che negli appalti dovrà essere garantita la sostenibilità energetica e ambientale legando il criterio di aggiudicazione ai costi del ciclo di vita dei manufatti e prevedendo un punteggio maggiore per i lavori, i beni e i servizi con un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

RUP e project management

Il comma 5 dell'articolo 31 che disciplina ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) rinvia all'autorità anticorruzione l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice, di linee guida di definizione di una "disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto".

Nel regime transitorio, in attesa delle predette linee, rimangono ferme le norme di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. 207/2010 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 216 del nuovo codice). Nello schema di linea guida pubblicata dall'ANAC il 28 aprile 2016 "nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni", l'Authority ha puntualizzato che "nell'emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in mo-



do da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi".

Note

⁽¹⁾ Il Concorso di progettazione è finalizzato a "... fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi".

⁽²⁾ Il Concorso di idee ha come finalità l'acquisizione, da parte

dell'Ente Banditore, di indicazioni progettuali non ancora compiutamente definite, ma comunque tali da poter orientare scelte successive e, per questo motivo, si configura come "studio di fattibilità" in quanto fase iniziale del progetto. Di norma il concorso di idee non produce incarico professionale, anche se va tutelata "l'idea" e coinvolto il progettista vincitore in caso di utilizzo futuro, anche parziale, delle proposte da questo formulate. Il concorso di idee può essere assunto come riferimento per un successivo concorso di progettazione. ⁽³⁾ Il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consiste sostanzialmente in un'analisi multicriteria, consente di valorizzare alcuni aspetti delle gare differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Ciò si traduce nell'attribuzione dei pesi ai diversi elementi di valutazione, il che richiede un'adeguata capacità della stazione appaltante nel tradurre le proprie esigenze in elementi numerici (pesi). Se la stazione appaltante non ha questa capacità, esistono tuttavia dei metodi scientifici in letteratura assai utili per l'individuazione dei pesi.

⁽⁴⁾ AACE International definisce i *Life-cycle costs* (LCC) come i costi associati a un *asset* che estendono la gestione dei costi oltre l'acquisizione (creazione) dell'*asset* stesso, considerando l'uso e lo smaltimento (eliminazione). La letteratura italiana sull'argomento definisce il *Life-cycle cost* anche come costo globale.